



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Abruzzo e Molise

#### VERBALE DI GARA N. 4

**Oggetto:** PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA STAZIONE TERRITORIALE CARABINIERI E CARABINIERI FORESTALE DI MONTEREALE (AQ), DI IMPORTANZA ESSENZIALE AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMMA 3-BIS.1 DELL'ART. 14 DEL D.L. 189/2016. (INTERVENTO RIENTRANTE NELL'ELENCO UNICO DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DELL'OCS N. 109/2020\_ID. ORD. 41) CIG: 8703488980 - CUP: G88C18000130001

Il giorno 15/06/2021 alle ore 9.45 in seduta pubblica telematica, tramite la piattaforma Consip e l'utilizzo dell'applicativo Microsoft Teams, si è riunito il Seggio di gara, nominato con nota prot. n. 2021/7754 del 25/05/2021 della Direzione Abruzzo e Molise dell'Agenzia del Demanio dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato al 25/05/2021 ore 13.00, incaricato di esaminare la documentazione amministrativa dei partecipanti alla gara, composto come segue:

- Ing. Francesca Ridolfi: RUP - Presidente;
- Dott.ssa Alessandra Bellantuono: Componente;
- Dott.ssa Grazia Asciano: Componente.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione del Seggio come sopra nominato, dà inizio alle operazioni di gara rilevando che le stesse avverranno mediante collegamento al portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), utilizzando le credenziali di accesso del Presidente stesso e la modalità schermo condiviso dell'applicativo Microsoft Teams.

Nella data e nell'ora di avvio della procedura, attraverso l'area Comunicazioni con i fornitori il Presidente invia quindi un avviso a tutti i concorrenti, dando evidenza dell'inizio dei lavori.

Ciò posto, il Seggio dà quindi avvio alla disamina dei chiarimenti/integrazioni trasmessi dagli operatori ammessi con riserva nelle sedute pubbliche del 27/05/2021 e del 31/05/2021, rilevando preliminarmente che tutti i concorrenti hanno riscontrato entro i termini concessi dalla S.A. le richieste di soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016.

In relazione quindi ai chiarimenti/integrazioni inoltrati da ciascun operatore e salvati in apposita cartella di rete, si rileva quanto di seguito per ciascun concorrente:

| N°<br>OFFERTA<br>OPERATORE | DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO                                                                                            | ESITO          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                          | RT BAGLIONI S.R.L. (MANDATARIA)<br>TEKNOLEGNO LAMELLARE S.R.L. (MANDANTE)<br>(TEKNOLEGNO LAMELLARE S.R.L., BAGLIONI S.R.L.*) | <b>ESCLUSO</b> |
| NOTE/MOTIVAZIONI           |                                                                                                                              |                |

Il Seggio rileva che :

- ✓ in merito alla richiesta di chiarimenti/integrazioni afferente all'assunzione del ruolo di mandataria da parte della società Baglioni S.r.l., ammessa al concordato con continuità aziendale, in violazione della disposizione del disciplinare e dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 secondo cui **l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo **purché non rivesta la qualità di mandataria** e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale, l'operatore ha trasmesso:

a) la dichiarazione con cui la mandataria afferma *"Che la società ha ottenuto in data 18/10/2019 dal Tribunale di Tivoli il decreto di omologa del concordato preventivo in continuità aziendale e sta adempiendo al piano di concordato votato dai creditori sociali"*, segnalando inoltre che ai sensi dell'art. 181 L.F. *"la procedura di concordato in continuità aziendale si chiude con il decreto di omologa. Per effetto di detto articolo la condotta tenuta è esente da qualsivoglia censura"*;

- ✓ relativamente alla richiesta di chiarimenti afferente la **mancata iscrizione della mandante Teknologno Lamellare nell'Anagrafe Antimafia degli esecutori** (contrariamente alla dichiarazione resa in seno all'Allegato III, in cui ha invece attestato di essere iscritta nella medesima), volta ad accertare se l'impresa entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione avesse o meno presentato la relativa istanza di iscrizione all'Anagrafe Antimafia, l'operatore ha trasmesso:

b) la dichiarazione con cui la mandante, nell'imputare l'attestazione originariamente resa in seno all'allegato III ad una svista, autocertifica di avere presentato in data **07.06.2021** domanda di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 e ss.mm.ii;

- ✓ in ordine alla richiesta di chiarimenti concernente la **mancata iscrizione dell'archeologo Diego Blanco all'Elenco speciale dei professionisti**, finalizzata ad accertare se lo stesso avesse presentato domanda di iscrizione entro i termini di presentazione delle domande di partecipazione e per causa a lui non imputabile non fosse risultata ancora attiva, l'operatore ha trasmesso:

c) una dichiarazione del progettista Diego Blanco con cui lo stesso adduce di essere stato impossibilitato a presentare la domanda di iscrizione nei giorni dal 18/05/2021 al 22/05/2021 *a causa di legittimo impedimento per malattia*, provvedendo alla relativa iscrizione successivamente;

- ✓ avuto riguardo alla richiesta di chiarimenti afferente l'originaria mancata dichiarazione in tema di accesso agli atti, l'operatore ha trasmesso:

d) la dichiarazione con cui la mandataria autorizza l'Agenzia, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di accesso agli atti ovvero il diritto di "accesso civico" ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura (ivi compresa la documentazione giustificativa afferente alla eventuale verifica dell'anomalia delle offerte);

- ✓ con riferimento alla richiesta di chiarimenti attinente le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5 lett.b) del Codice originariamente solo parzialmente rese da parte del progettista Archeol. Diego Blanco, l'operatore ha trasmesso:

e) la dichiarazione con cui il progettista Archeologo Diego Blanco attesta di non trovarsi in

liquidazione coatta o concordato preventivo.

Ciò posto, ed avuto riguardo quanto trasmesso dall'operatore economico, il Seggio rileva plurime circostanze costituenti autonome cause di esclusione dalla procedura, quali :

- l'assunzione del ruolo di mandataria da parte di una impresa attualmente in **concordato con continuità aziendale** ed i cui obblighi previsti dal piano di concordato risultano ancora in corso di esecuzione. Sul punto, il Seggio ritiene di dovere richiamare e di aderire all'orientamento da ultimo perseguito dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 85/2020, la quale ha avuto modo di confermare - facendo contestualmente chiarezza rispetto agli orientamenti minoritari volti a sostenere la chiusura della procedura concordataria con l'omologazione - che il procedimento concordatario continua a restare aperto fino all'integrale adempimento degli obblighi concordatari, così come previsti nel piano omologato dal Giudice nella fase giudiziale. Viepiù, proprio con riferimento all'applicabilità della norma di cui trattasi anche nell'ipotesi di concordato preventivo omologato, la Corte ha avuto modo di argomentare come effettivamente permangano in capo agli organi della procedura concorsuale, anche dopo l'omologazione, ampi poteri di intervento, tali da giustificare una disciplina uniforme della partecipazione dell'impresa in concordato con continuità alle gare pubbliche per tutte le fasi del concordato **sino alla sua definitiva esecuzione**. La fase di esecuzione, nella quale si estrinseca l'adempimento del concordato non può quindi ritenersi separata rispetto alla fase procedimentale che l'ha preceduta, in quanto il debitore dopo l'omologazione deve comunque indirizzare il proprio agire al conseguimento degli obiettivi prefigurati nella proposta presentata ed approvata dai creditori, risultando quindi necessario il decreto finale che accerti l'adempimento del piano concordatario affinché l'impresa riacquisti la propria piena capacità di agire. In sostanza, ed in linea con i precedenti su tale aspetto (*ex multis* Cassaz. civ., sez. I, ordinanza 10 gennaio 2018, n. 380 e CDS, sez. V, n. 4302/2021), occorre rifiutare, in linea con la stessa Corte Costituzionale, la tesi secondo cui con il decreto di omologazione del concordato si chiude la procedura concorsuale. Pertanto, l'art. 186 – bis, comma 6, della legge fallimentare trova applicazione anche in caso di avvenuta adozione del decreto di omologazione ed il divieto ivi contenuto per la mandataria del raggruppamento temporaneo di impresa prevale sulla regola della partecipazione alle procedure di gara delle imprese in concordato aziendale con continuità per il criterio di specialità;
- la presentazione della domanda di iscrizione **all'Anagrafe Antimafia** degli esecutori da parte della mandante solo in data 07/06/2021 e quindi in un momento successivo al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il 25/05/2021; circostanza, questa, di per sé ostativa all'ammissione dell'operatore al prosieguo della procedura, posta la carenza di un requisito di idoneità professionale prescritto al par. 7.1 del disciplinare ai fini della partecipazione. In merito, infatti è stato previsto **che gli operatori esecutori dei lavori** fossero iscritti all'Anagrafe ovvero che avessero presentato domanda di iscrizione entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione in ossequio a quanto statuito nell'art. 30 del D.L. 189/2016. Il tutto in linea con la normativa in tema di ricostruzione post sisma 2016 secondo cui l'iscrizione all'Anagrafe ovvero la presentazione della relativa domanda entro i termini costituisce condizione di partecipazione. In tema di requisiti di partecipazione trova quindi piena applicazione il principio generale dell'auto-responsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione di gara;
- la presentazione da parte del progettista Diego Blanco della domanda di iscrizione **all'Elenco speciale dei professionali** solo in data successiva al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione fissato per il 25/05/2021; circostanza, questa, che di per sé integra una autonoma causa di esclusione dalla procedura, risultando uno dei progettisti indicati dall'O.E. carente del requisito di idoneità professionale di cui al par. 7.1 del disciplinare entro i termini di presentazione delle offerte. In merito è stato infatti

prescritto che ciascun progettista indicato fosse in possesso dell'iscrizione all'Elenco di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 ovvero avesse presentato domanda di iscrizione allo stesso entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione. Nel Disciplinare, inoltre (così come nella dichiarazione integrativa di cui all'allegato III) sono state anche inserite delle specifiche proprio con riferimenti agli archeologi, puntualizzando che gli stessi avrebbero dovuto procedere all'iscrizione nell'ambito della sottosezione *“altra categoria soggettiva”*, ai fini della quale infatti non rileva l'iscrizione del professionista ad un Albo. Sul punto, e per completezza, si rileva che la giurisprudenza ha già avuto modo di confermare in più occasioni come *“tale iscrizione fa fronte all'esigenza di garantire una particolare celerità nella ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto, nel contempo assicura la massima trasparenza e affidabilità nella scelta del contraente (...) consentendo la partecipazione alla gara esclusivamente ad imprese iscritte nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189/2016, così da un lato assicurando la massima garanzia nella scelta dei professionisti e dall'altro scongiurando le lungaggini connesse alla fase di accertamento dei requisiti”*. Le motivazioni addotte dal progettista a sostegno della mancata iscrizione (non costituenti ragioni oggettive ed indipendenti dallo stesso) ovvero della mancata presentazione della domanda entro i termini indicati non appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto il professionista avrebbe potuto ottemperare al mero adempimento relativo alla presentazione della domanda di iscrizione (la cui procedura è interamente esperibile on line sul sito <https://professionisti.sisma2016.gov.it/> mediante l'autocertificazione di quanto prescritto nell'apposito modulo e la compilazione dei campi ivi presenti) attivandosi diligentemente entro i termini di presentazione dell'offerta - analogamente a quanto avvenuto per l'ulteriore documentazione/dichiarazioni sottoscritte digitalmente - per conformarsi alle istruzioni impartite nella *lex specialis*. Anche in questo caso, quindi, trova piena applicazione il principio generale dell'auto-responsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione di gara.

Per le ragioni sopra esposte, ed in virtù dei plurimi motivi di esclusione sopra individuati, si dispone l'**esclusione** del RT dalla procedura, rimettendo alla Stazione Appaltante per gli adempimenti di competenza.

| N°<br>OFFERTA<br>OPERATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO                                                                                                                                                                                                            | ESITO   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONSORZIO STABILE RENNOVA SCARL (CLIMA IMPIANTI S.R.L., FRACASSA RINALDO SRL, ELETTROIDRAULICA SILVI SRL, CONSORZIO STABILE RENNOVA SCARL*, TEKNOELETTRONICA S.R.L., FIMAV S.R.L., EDILIZIA POLISINI FIORENZO SRL, MARCOZZI COSTRUZIONI SRL) | AMMESSO |
| NOTE/MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| <p>Il Seggio rileva che :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ in merito alla richiesta di chiarimenti/integrazioni concernente la mancanza della dichiarazione di cui alla L. 190/2012 nel Patto di integrità della consorziata FIMAV S.r.l., l'operatore ha trasmesso:</li> </ul> <p>a) il Patto di integrità della consorziata FIMAV S.r.l. in cui la stessa ha reso la dichiarazione sulla insussistenza di relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del</p> |                                                                                                                                                                                                                                              |         |

Demanio;

- ✓ avuto riguardo alla richiesta di chiarimenti/integrazioni concernente il professionista Arch. Antoine Dahdah (mandante del RTP di progettisti che verrà all'uopo costituito per la progettazione), il quale non ha attestato in sede di gara alcun servizio in grado di farlo concorrere al requisito dell'elenco servizi in qualsivoglia misura, l'operatore ha trasmesso:

b) l'autocertificazione con cui il progettista Arch. Antoine DahDah attesta un servizio nella categoria/ID Opere E21.

La documentazione trasmessa dall'Operatore economico è conforme a quanto richiesto.

| N° OFFERTA OPERATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO                                                                    | ESITO          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>FENIX CONSORZIO STABILE SCARL (EDIL WOOD E LATTONERIA S.R.L., FENIX CONSORZIO STABILE SCARL*)</b> | <b>AMMESSO</b> |
| NOTE/MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                |
| <p>Il Seggio rileva che :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ in merito alla richiesta di chiarimenti/integrazioni concernente il gruppo di lavoro - ai fini del quale nella domanda di partecipazione non sono stati indicati i professionisti responsabili delle diverse attività oggetto dell'appalto secondo lo specifico modello a tal fine messo a disposizione dalla Stazione Appaltante con l'allegato I. e seppur sia stata data specifica indicazione della Sidoti Engineering S.r.l. quale progettista di cui l'operatore intende avvalersi - l'operatore ha trasmesso:</li> </ul> <p>a) la domanda di partecipazione integrata nella parte del gruppo di lavoro, in cui viene data espressa indicazione dei diversi professionisti responsabili delle diverse prestazioni, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il coordinatore del gruppo di lavoro che è: l'Arch. Vincenzo Sidoti, iscritto all'Albo da almeno 10 anni, socio unico e direttore tecnico della Sidoti Engineering S.r.l.;</li> <li>- il Responsabile della progettazione architettonica che è: l'Arch. Vincenzo Sidoti;</li> <li>- il Responsabile della progettazione strutturale che è: l'Ig. Simone Senzacqua, dipendente della Sidoti Engineering S.r.l.;</li> <li>- il Responsabile della progettazione impianti che è: l'Ing. Silvia Di Pasquale dipendente della Sidoti Engineering S.r.l.;</li> <li>- il Responsabile del processo BIM che è: l'Ing. Gessica Pulsoni, dipendente della Sidoti Engineering S.r.l.;</li> <li>- il Responsabile dei CAM che è: l'Arch. Sara Patrignani, dipendente della Sidoti Engineering S.r.l., in relazione al quale viene attestato il possesso di certificazione CAM richiesta.</li> <li>- il geologo che è: il Geol. Pierluigi Anasparri, iscritto all'Albo da almeno 5 anni e dipendente della Sidoti Engineering S.r.l.;</li> <li>- l'archeologo che è: l'arch. Fabio Nieddu, direttore tecnico della Sidoti Engineering S.r.l.;</li> <li>- il Tecnico antincendio è: l'Ing. Silvia Di Pasquale, iscritta all'apposito elenco.</li> </ul> <p>Tutti i professionisti indicati erano già presenti sin dalla data di presentazione delle offerte nel DGUE della Sidoti Engineering S.r.l., in cui venivano indicati una pluralità di</p> |                                                                                                      |                |

professionisti in grado di soddisfare le professionalità richieste ai fini della partecipazione. Pertanto, il gruppo di lavoro da ultimo dichiarato dal concorrente è in linea con le professionalità già *ab origine* indicate.

- ✓ con riferimento alla richiesta di chiarimenti/integrazioni afferenti la dichiarazione integrativa della mandante, in cui non è stata resa l'attestazione di cui all'art. 80 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in Legge 11/09/2020 n. 120, l'operatore ha trasmesso:

b) la dichiarazione della mandante con cui la stessa autocertifica di non avere commesso violazioni fiscali e contributive gravi anche non definitivamente accertate;

- ✓ in relazione alla richiesta di chiarimenti/integrazioni afferente l'annotazione riservata dichiarata dal progettista ai fini dell'art. 80 comma 5 lett. c-bis) di natura non sanzionatoria e soggetta a valutazione da parte della S.A., l'operatore ha trasmesso:

c) una nota in cui chiarisce l'avvenuta impugnazione innanzi al TAR Lazio del provvedimento emesso dall'ANAC, il cui giudizio sarebbe ancora in corso, evidenziando inoltre le circostanze poste a base dell'annotazione e dell'esclusione a monte disposta dalla DR Lombardia dell'Agenzia del Demanio. In merito a quanto rappresentato, e sebbene la non definitività del provvedimento non possa assumere di per sé solo carattere dirimente ai fini della specifica valutazione demandata al seggio in questa fase della procedura, si ritiene che i fatti esposti non possano essere ritenuti gravi e inescusabili nonchè tali da fare ritenere minata l'affidabilità del concorrente rispetto alle specifiche prestazioni da affidare, in ragione sia della non definitività dell'iscrizione, sia delle contestazioni che sarebbero state mosse in giudizio dal progettista nei confronti dell'istruttoria operata ai fini dell'iscrizione stessa, sia con riferimento alla specifica fattispecie descritta non attinente un contratto o false dichiarazioni rese in fase di gara. Pertanto, in base ad una valutazione complessiva, che tenga anche conto dell'avvenuta contestazione in giudizio del provvedimento ANAC, si ritiene che i fatti oggetto di annotazione non possano costituire ex sé causa escludente, fermo il potere della Stazione Appaltante di apprezzare autonomamente la condotta dell'operatore economico concorrente, ai fini della valutazione di affidabilità dell'offerta laddove lo stesso risultasse aggiudicatario.

La documentazione prodotta dal concorrente è conforme a quanto richiesto.

Il Presidente alle ore 12.15 dichiara chiusa la seduta di gara ed ultimate le attività del Seggio di gara, dandone comunicazione ai concorrenti tramite l'area Comunicazioni con i fornitori.

Il presente verbale si compone di 6 pagine.

Ing. Francesca Ridolfi: Presidente

Dott.ssa Alessandra Bellantuono: Componente

Dott.ssa Grazia Asciano: Componente